

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottorssa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA
COMMERCIALISTICA

Dott.ssa MARIATERESA BIANCHETTO

Dott.ssa CRISTINA BROSCAUTANU

Dott. ANTONIO GAMMA

Dott. ALBERTO GASPARINI

Dott. MARCO ZANIN

Dott. GIANPAOLO SANDRETTO

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. ROBERTA PALMIERI

Rag. EUGENIA RUSSO

ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA
DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. IVANO POCI

Dott.ssa ANTONELLA DI NAPOLI

AREA CONSULENZA
LEGALE

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottorssa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. ALESSANDRA PORRO

NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E
RISORSE UMANE

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa DIANA PREOTEASA

Rag. EMANUELA JAYME

CINDY CORRADI

Partnership con: DMZ SRL
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

RETRIBUZIONE IN NATURA

Novità introdotte nella disciplina generale

Le norme in materia di “*Fringe benefit*” (termine solitamente usato in alternativa a “retribuzioni in natura”), prevedono che il datore di lavoro, anche in aggiunta alla normale retribuzione, possa concedere ai propri dipendenti l'uso di beni e servizi. Essi rientrano nel concetto di “retribuzione” e in quanto tale, sono tassate ed assoggettate a contributi previdenziali.

Sempre le norme di legge dettano regole da seguire per determinare l'importo da prendere come base imponibile su cui calcolare imposte e contributi.

A tal fine è importante distinguere i *benefits* che rientrano nella cosiddetta “parte fissa” della retribuzione annua lorda (ad es. l'autovettura) dai *benefits* che invece vengono riconosciuti all'esito della scelta del lavoratore di convertire l'eventuale premio di risultato in prestazioni di *welfare* di cui tratteremo in un prossimo DMZ Aggiorna.

Nel caso di concessione al dipendente del veicolo ad uso promiscuo, si configura un “*benefit*” che, in quota parte, viene considerato retribuzione e normalmente concorre alla formazione del reddito imponibile per l'importo che eccede la soglia di € 258,23 annui.

Nello specifico, la concessione ad uso promiscuo deve essere calcolata **assoggettando forfettariamente ad INPS e ad IRPEF il 30% del costo al Km**, calcolato in relazione alla tariffa ACI specifica per l'autovettura che viene assegnata e per una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km.

Una **novità** introdotta dal 1° luglio 2020, di cui suggeriamo di tener conto nella scelta del veicolo da concedere eventualmente ai propri dipendenti, consiste nella percentuale calcolata sui Km: essa cambia in base alle emissioni dell'automobile concessa in uso promiscuo al dipendente, nello specifico:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di Co2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km e aumentata al 50% per l'anno 2021;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di Co2 superiore a 190g/km e aumentata al 60% per l'anno 2021.

Facciamo degli esempi per comprendere meglio:

<p>Si supponga che a un dipendente venga concessa, in data 1° gennaio 2020, per l'intero anno, in uso promiscuo, una vettura BMW, modello 340IA 3.0 326 CV Gran Turismo.</p> <p>In base alle tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio 2020 il costo per chilometro ai fini del calcolo del fringe benefit è pari a 0,8574.</p> <p>Pertanto, il fringe benefit per il dipendente sarà pari a:</p> $(0,8574 \times 15.000) \times 30\% = \underline{\underline{3.858,30}}$	<p>Si supponga che la stessa automobile venga concessa in uso promiscuo, in data 1° luglio 2020. La vettura in questione ha emissioni di CO2 pari a 172g/km.</p> <p>Pertanto, il fringe benefit sarà pari a:</p> $(0,8574 \times 15.000) \times 40\% = \underline{\underline{5.144,40}}$ <p>con un aggravio pari a 1.286,10 euro</p> <p>Se la stessa vettura sarà concessa in uso a partire dal 2021, supponendo che le nuove regole siano confermate anche per il prossimo anno, il fringe benefit sarà pari a:</p> $(0,8574 \times 15.000) \times 50\% = 6.430,50.$
---	---

E' necessario specificare, però, che le tabelle ACI riproducono, per singolo modello di autovettura o motociclo, il solo valore annuale del reddito convenzionale imponibile ma non riportano l'emissione di Co2; pertanto, è necessario recuperare tale informazione direttamente dai documenti relativi al mezzo.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti